



COMUNE DI VALLADA AGORDINA

Provincia di Belluno

MUNICIPIO di VALLADA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PIANTE E LEGNA DEI BOSCHI COMUNALI

Deliberato il 31 Agosto 1926, approvato il 5 Novembre 1926 al n. 16199/5613, modificato con deliberazione consiliare n.33 del 20.9.1947, approvata dalla G.P.A. il 18. 12. 1947 n. 14677/III e n.2729 G.P.A.; modificato con deliberazione consiliare n. 11 del 27.5.1948 approvata dalla G.P.A. il 30.9.1948 n. 10006/III e n. 1434 G.P.A.; modificato con delibera consiliare n.33 del 25.11. 1950 approvata dalla G.P.A. il 28.12.1950 al n. 16927/III[^] e n.2466/G.P.A.; modificato con delibera consiliare n.56 del 10.10.1958 approvata dalla G.P.A. il 26.11.1958 al n.21038/II e n.4381/reg. G.P.A..=

Vallada, li 28 Agosto 1963

IL SINDACO

(De Lazzer Santo)

Delibera Consiliare n.27 del 17.7.1965 approvata dalla G.P.A. il 31.8.1965 n.27375/2.62.9/div. III[^] e n.4126/G.P.A. Modificato con

AGGIORNATO con le modifiche introdotte con deliberazioni consiliari n° 35 del 21.05.1996 e n° 55 del 19.08.1996.

CAPO I°

CONCESSIONE DI LEGNAME DA COSTRUZIONE.

Art. 1°) Il Comune per antica consuetudine concede il legname occorrente o da impiegarsi nella costruzione o riparazione dei fabbricati esistenti nel suo territorio, sotto l'osservanza delle seguenti norme e condizioni speciali.

Art.2°) La concessione si fa con l'assegnazione di piante in piedi o da schianti e deve servire per la costruzione, ricostruzione e restauro dei soli fabbricati da adibirsi come case di abitazioni o per fienili necessari per l'agricoltura e per il ricovero degli animali. Non si fanno concessioni per scopi commerciali e di lusso.

Art.3°) Alla concessione avranno diritto i soli comunisti, cioè coloro che abitano qui dimora stabile e permanente.

Art.4°) Il valore delle piante da concedersi sarà determinato dalla stima forestale in base al valore commerciale corrente. In via normale non si farà luogo a concessioni gratuiti, tuttavia in caso di gravi



COMUNE DI VALLADA AGORDINA

Provincia di Belluno

e singole necessità da riconoscersi di volta in volta il Consiglio Comunale potrà determinare qualche riduzione od una gratificazione per una determinata e singola Ditta.

Art.5°) **Le domande in bollo competente dovranno essere presentate al Municipio entro il mese di Settembre di ciascun anno. Quelle non presentate entro questo termine saranno rimandate alla successiva concessione. modificato vedi retro**

Art.5°) primo comma viene modificato, con atto Consiliare n.27 del 17.7.1965 te tenore: approvata il 31.8.1965 al n.2.62.9/27375.III^A e n.4126/G.P.A. con il seguente tenore:

Le domande, in competente bollo, dovranno essere presentate al Municipio solo ed unicamente due volte all'anno e precisamente entro il mese di Giugno di ogni anno per la concessione autunnale e entro il mese di Dicembre di ogni anno per la concessione primaverile. Quelle pervenute dopo i termini sopra fissati saranno rimandate alla successiva concessione.

Si farà eccezioni per casi imprevisi di incendi inondazioni e di riconosciuta urgenza manifestatasi dopo il detto termine. Non è ammesso in un anno più di un fabbisogno per famiglia anche se possedesse più fabbricati e non è ammessa la domanda di chi non fosse proprietario dello stabile anche se lo abitasse.

La domanda deve contenere: cognome, nome, paternità e villaggio di abitazione del richiedente con dichiarazione di essere proprietario dello stabile; quantità misura ed uso del legname richiesto; la dichiarazione di obbligersi all'osservanza del presente regolamento

Cognome, nome e paternità di un fideiussore bene accettato dal Comune il quale garantisca solidamente il Comune circa gli obblighi derivanti dalla concessione. Esso firmerà l'istanza per accettazione. In calce all'istanza deve essere messa una descrizione dei lavori e un fabbisogno del legname da impiegarsi redatta e firmata da una persona tecnica riconosciuta dal Comune.

Art.6°) Sulla accettazione delle domande si pronuncia il Consiglio Comunale entro il mese di Ottobre di ciascun anno, il quale, se crede, potrà consultare un pratico e competente in materia. Fuori del termine sopraindicato non saranno fatte concessioni se non per i casi di urgenza prevista dall'art.5°.

Il Consiglio Comunale dovrà verificare la necessità convenienza ed attendibilità delle singole domande e potrà respingere, modificare o ridurre i fabbisogni in relazione ai lavori da eseguire ed al quantitativo effettivamente necessario.

Per ogni nuova costruzione di casa di abitazione non potrà essere assegnata una quantità di legname superiore a mc.2 (due) per vano utile e complessivamente una quantità di legname superiore a mc.30 (trenta) mentre per la costruzione di nuovi fienili la quantità massima concedibile non potrà superare i mc.25 (venticinque). La relativa deliberazione verrà subito inviata alla Prefettura. Il Consiglio Comunale con motivata deliberazione per esigenze della coltura silvana od altre potrà sospendere le concessioni per un determinato periodo.

Art.7°) Le piante da concedersi verranno scelte, martellate e stimate dall'autorità Forestale con la contemporanea presenza di un rappresentante del Comune. Per la concessione di cui al presente Regolamento si dovranno assegnare per primo le piante da schianti esistenti nei boschi e deperite o deperienti. Le piante sane si dovranno prelevare soltanto in quei boschi dove ciò sia ammissibile nei riguardi silvani e ciò a prescindere da qualsiasi considerazione di comodità ed utilità dei concessionari.



COMUNE DI VALLADA AGORDINA

Provincia di Belluno

Il taglio delle piante, il disboscamento e la condotta a completo carico dei richiedenti, dovrà essere fatto appena possibile e nella medesima annata della concessione sotto l'osservanza delle Leggi e Regolamenti in vigore, delle norme del presente e di quelle speciali che, caso per caso, fossero fissate dall'Ufficio Forestale.

Le piante dovranno essere ridotte negli assortimenti corrispondenti al fabbisogno e quindi all'uso cui il legname sarà destinato. La merce legnosa ridotta in tronchi della misura del commercio e non corrispondente a quella richiesta dei lavori da farsi, sarà sequestrata e resterà a disposizione del Comune senza diritto da parte del concessionario a refusione di spese di sorta. La ramaglia, i cimali e gli altri rifiuti delle piante restano di uso dei concessionari come da antica, locale consuetudine, ad eccezione di quelle che fossero tagliate nelle porzioni segative nel qual caso la ramaglia e altri rifiuti resteranno ai goditori delle stesse a compensazione del danno al terreno. Le spese di stima, martellata e consegna sono a carico dei richiedenti e saranno trattenute sul deposito di cui all'art. II.

Art. 8°) Il legname deve essere impiegato esclusivamente per l'uso cui fu richiesto. E' vietato farne uso di commercio, cederlo ad altri od esportarlo fuori del Comune.

Art. 9°) Il legname concesso dovrà essere posto in opera al più tardi entro due anni dalla concessione. Appena finito il lavoro il concessionario dovrà darne avviso al Municipio. Ad ogni modo non saranno concesse altre piante se prima non saranno impiegate quelle prima avute e per l'uso richiesto.

Art. 10°) Il Comune a mezzo della Guardia Comunale o di altro, apposito incaricato mandato sopralluogo, accerterà se il legname concesso sia stato effettivamente ed integralmente impiegato secondo il fabbisogno e constaterà, se lo ritenga opportuno, la quantità effettivamente impiegata.

Il Legname non impiegato dopo il compimento dei lavori può essere ritirato dal Comune verso refusione al concessionario del solo valore del legname in base a stima Forestale, oppure lasciato in deposito presso il concessionario tenendone conto per le eventuali successive concessioni. Il depositario dovrà sempre rispondere della merce avuta in consegna.

Art. 11°) Il pagamento delle piante concesse deve essere fatto in Cassa Comunale prima del taglio se sono piante in piedi o prima del disboscamento se si tratta di schianti, in unica rata e per intero. Il Comune oltre la fideiussione potrà richiedere il versamento di un preventivo deposito a garanzia della concessione e per le spese, il quale sarà restituito col resoconto dopo la compiuta concessione ed il pagamento.

Art. 12°) Ai richiedenti che facessero commercio delle piante concesse uso fabbisogno, sarà richiesto in pagamento il prezzo commerciale corrente sulla piazza al momento della vendita, con la sospensione di qualsiasi concessione per il periodo di cinque anni oltre all'iscrizione del nome e dell'infrazione all'albo Comunale; e comunque non beneficeranno di dette concessioni, dopo il quinto anno, se il pagamento del legname non potrà essere dimostrato. **Alle Guardie ed agenti scopritori delle contravvenzioni al presente Regolamento saranno assegnati dei premi eguali al 10 per cento del valore del legname sequestrato.** Ciò sempre salva denuncia, se del caso, all'Autorità Giudiziaria qualora l'infrazione costituisca reato previsto dalle leggi in Vigore. Nessun ricorso e reclamo è ammesso da concessionari contro le deliberazioni del Consiglio Comunale avverso alla concessione e per riduzione



COMUNE DI VALLADA AGORDINA

Provincia di Belluno

del legname domandato o contro la liquidazione dei danni e delle penalità relative alla mancata osservanza del presente Regolamento.

CAPO II°

CONCESSIONE DI LEGNAME DA COSTRUZIONE A TRATTATIVA SOCIETÀ OD IMPRESA PRIVATA.

Art. 13°) La Società od Impresa privata che avessero bisogno di legname per costruzioni o lavori da eseguirsi nel territorio di questo Comune, potranno farne domanda al Municipio corredata da particolareggiato fabbisogno e da una relazione che ne giustifichi la necessità. Il Consiglio Comunale si pronuncerà sulla Concessione stessa. Le piante da assegnarsi in piedi saranno scelte e martellate dall'Autorità Forestale e stimate a valore di vendita in base al prezzo del commercio, tenuto presente la località ove sono scelte.

Art. 14°) Per soddisfare alle domande di cui all'art. precedente saranno prescelte piante da schianto deperite o deperienti purché atte all'uso cui furono richieste e solo in mancanza di esso, di quello da commercio con riguardo alle regole di buona economia Silvana. Il taglio, disboscio ed utilizzazione di esse sarà fatto dai richiedenti sotto l'osservanza delle Leggi e Regolamenti Forestali ed a quelle dei quaderni d'onore contenenti le condizioni tecnico Forestali che regolano normalmente le utilizzazioni dei Comuni. Le ramaglie, i cimali e gli altri rifiuti delle piante concesse restano di proprietà del Comune.

CAPO III°

IMPIEGO DEL LEGNAME DA COSTRUZIONE NELL'INTERESSE DEL COMUNE.

Art. 15°) La richiesta di piante da impiegarsi in lavori che fa eseguire il Comune per riatto, strade od altro dovrà essere fatte con delibera consiliare indicante il numero e la qualità e misura delle piante occorrenti. Le piante richieste saranno scelte e martellate dall'Autorità Forestale. La stima, per solo notizia statistica sarà sempre fatta in base ai prezzi correnti del commercio.

CAPO IV°

ASSEGNAZIONE ALLE FAMIGLIE ED ALLE SCUOLE DELLA LEGNA DA COMBUSTIBILE.

Art. 16°) Come da antica consuetudine il Comune continuerà a distribuire una volta l'anno una porzione di legna da ardere per ogni famiglia stabilmente ed abitualmente residente nel suo territorio nei posti e di quella qualità che saranno di volta in volta stabilite dall'Autorità Forestale d'accordo con il Comune in relazione alle condizioni, alla produttività ed alla buona economia silvana dai boschi del Comune ed in misura non superiore a quella di metodo assegnato in passato e cioè in quantità dai tre ai quattro steri per volta, per anno e per famiglia. Nel procedere a tale assegnazione si dovrà tener conto dell'età e delle precarie condizioni di salute dei richiedenti i quali avranno diritto ad una porzione della legna in località più comoda.

Art. 17°) Di regola essa sarà data gratuitamente come è stato fatto finora, tuttavia se le condizioni finanziarie del Comune lo esigeranno, le famiglie con deliberazione del Consiglio Comunale potranno essere chiamate a pagarla tutta od in parte. L'assegnazione verrà fatta nella stagione di primavera ed autunno, dagli Agenti Forestali con l'intervento della Guardia od altro rappresentante del Comune. Nel



COMUNE DI VALLADA AGORDINA

Provincia di Belluno

procedere a tale assegnazione si dovrà tener conto dell'età e delle precarie condizioni di salute dei richiedenti i quali avranno diritto ad una porzione della legna in località più comoda.

Art.18°) Qualora oltre l'ordinaria distribuzione sopra indicata, venisse richiesta altra legna da parte di società o da privati residenti questa verrà concessa solo successivamente alla distribuzione della porzione annuale contro il pagamento di un corrispettivo fissato annualmente dalla Giunta Comunale.

I non residenti, che sono proprietari di un immobile censito nel Comune, potranno fare richiesta di legna ad uso combustibile, entro il mese di giugno di ciascun anno. Dette richieste verranno valutate dalla Giunta la quale stabilirà se accogliere meno a seconda delle disponibilità e sempre contro il pagamento di un corrispettivo.

Art. 19°) Una volta all'anno in occasione alla distribuzione del combustibile alle famiglie sarà assegnata la legna per riscaldamento delle scuole e dei locali Municipali la quale sarà poi preparata a cura del Comune.

Art.20°) La legna da combustibile sarà data dalla ramaglia, dei cimali e dai rifiuti di piante vendute per uso di commercio, da ceduo o sottobosco ceduto, da sottobosco di specie legnosa secondarie ingombranti, non atte ad altri usi e da piante secche o morte in piedi, deperite, schiantate non atte per commercio, per fabbriche o tavolami e delle loro ramaglie.

Art.21°) Nella raccolta ed utilizzazione di piante assegnate per combustibile saranno osservate le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti Forestali e le istruzioni delle competenti Autorità. Il taglio del bosco ceduo sarà fatto con i strumenti bene affilati, a regola d'arte ed in modo da non lacerare le ceppaie delle quali è proibita l'esportazione. Negli stessi è vietato il taglio dei polloni aventi un diametro inferiore a tre centimetri misurato ad un metro d'altezza dal ceppo, ovvero inferiore a centimetri otto misurato alla base. Nei boschi misti o nel sottobosco di specie secondarie dette misure dei diametri saranno ridotte rispettivamente a centimetri due e cinque.

Nei boschi cedui è obbligo di conservare i matrici uniformemente distribuiti e nel numero di cinque per ettaro. Ogni famiglia potrà raccogliere solo la legna rispettivamente assegnata la quale non potrà essere esportata dal Comune o fattone commercio.

Art.22°)La Legna dovrà essere asportata dal bosco entro un anno preciso dalla consegna. Coloro che per qualsiasi motivo non rispettassero detta norma, scadranno dal diritto all'utilizzazione della porzione assegnata. La Giunta Comunale potrà privare dall'assegnazione di altro combustibile per un anno o più anni coloro che non ottempereranno alle altre prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 23°) Ogni quattro anni il Consiglio Comunale delibererà la concessione del combustibile alle famiglie per il quadriennio in corso. Nella deliberazione sarà indicato il numero delle famiglie del Comune e le località e la qualità del bosco da distribuirsi.

CAPO V°

CONCESSIONE DI LEGNA O DI LEGNAME PER LE MALGHE PASCOLIVE.

Art.24°) Per le malghe pascolive e dietro richiesta dei rispettivi locatari sarà concessa di anno in anno



COMUNE DI VALLADA AGORDINA

Provincia di Belluno

la legna necessaria per combustibile nelle località usuale e ove sia possibile per la buona economia silvana, e ciò per le località ove esiste la legna.

Essa dovrà essere accatastata vicino alla cascina e quella sopravanzata al termine della stagione dovrà essere conservata per l'anno successivo essendo vietato esportarla. Ciò salvo le concessioni speciali disciplinate dal Regolamento generale per il razionale sfruttamento dei pascoli.